

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 168 dd. 24 novembre 2015

Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di iniezione terna del comune di Malosco – affido incarico a trattativa privata alla ditta Magagna Mario di Don (CIG ZBF1752E6E)

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Premesso che il comune di Malosco possiede una terna, che necessita di lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di iniezione, alla coppa dell'olio e al comando dell'acceleratore, il tutto per garantire la piena efficienza e sicurezza del mezzo;

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni

potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e che il servizio individuato non è disponibile presso il mercato elettronico provinciale (MEPAT);

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. non risultano attivi né convenzioni o bando relativi la fornitura di cui in oggetto;

Richiesto pertanto un preventivo alla ditta Magagna Mario, con sede in Don, ditta di fiducia dell'Amministrazione, che, in data 30 ottobre 2015, agli atti sub. prot. n. 2833, per l'intervento sopra descritto, ha fatto pervenire la propria offerta esponendo un costo di € 1.688,87 più IVA al 22%, per un totale di € 2.060,42, così distinto:

codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	prezzo	Sconto	importo
Manutenzione impianto iniezione, acceleratore a mano e pedale, coppa dell'olio						
E	manodopera	H	32,50	37,00	-	1.202,50
0000001901929	Elemento filtro comb.	Pz.	1	11,39	30,00	7,97
PARAFU'	Paraflù	Pz.	5	6,54	-	32,70
LD7	Olio urania LD7	Pz.	7,50	4,50	-	33,75
GI/A	Olio tutela GI/A lt20	Pz.	0,25	6,88	-	1,72
	Raccordo JIC37Y MD 9/16^3/8^	Pz.	1	2,90	-	2,90
80103	Revisione pompa nafta	Pz.	1	280,00	-	280,00
80022	Giunto guarnizione coppa olio 21826355	Pz.	1	10,00	-	10,00
80022	Giunto guarnizione coppa olio 21826356	Pz.	1	15,00	-	15,00
80022	Guarnizione coppa olio 21826372	Pz.	1	18,75	-	18,75
80022	Cavo 883001104 comando acceleratore a pedale	Pz.	1	35,15	-	35,15
80022	Cavo 883001103 comando acceleratore	Pz.	1	5,53	-	5,43
TRAS	Spese di trasporto	Pz.	1	5,00	-	5,00
	Molla non ritorno pedale	Pz.	1	4,50	-	4,50
LAV	Lavaggio	Pz.	1	15,00	-	15,00
	Materiale di consumo	Pz.	1	18,50	-	18,50
	TOTALE					1.688,87

Considerato che l'entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

Ritenuta l'offerta congrua ed accettabile, tenuto conto anche dell'affidabilità ditta, si ritiene di imputare la somma di Euro 1.688,87, oltre IVA di Euro 371,55 e quindi per un totale di euro 2.060,42, al cap. 1034, codice 1080103 del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Con la presente determinazione si provvede pertanto, considerato anche l'importo offerto, ad affidare a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e ss. mm. alla ditta Magagna Mario con sede in Don, via Vallavena 3, l'incarico per il suddetto intervento.

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 del 21 aprile .2015 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015

Vista la L.P. 23/1990 e s.m.;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell' 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L , in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, tramite trattativa privata ai sensi del 4° comma della L.P. 23/90 e ss.mm, alla ditta Magagna Mario – con sede in Don, via Vallavena n. 3, l'incarico per la manutenzione dell'impianto di iniezione, della coppa dell'olio e del comando dell'acceleratore, della terna, di proprietà del comune di Malosco, verso un corrispettivo pari ad Euro 1.688,87 + iva, come da preventivo di spesa di data 30.10.2015, agli atti sub. prot. n. 2833, dd. 30.10.2015.
2. Di imputare ed impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari ad Euro 1.688,87, oltre IVA di Euro 371,55 e quindi per un totale di euro **2.060,42**, al cap. 1034, codice 1080103 del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
3. di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
4. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
5. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
6. di dare atto che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare documento fiscale, alla scadenza di 60 giorni dalla data di protocollo dello stesso.

7. dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
8. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a. opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - c. ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.